



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE

procedura di concordato minore n. r.g. 21-1/2022

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE

EX ART. 78 CCI

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Paduano,

visto il ricorso depositato da SEPE PASQUALE nato a Nola (Na) in data 29/08/1946, ivi residente alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPEPQL46M29F924F e SEPE ANTONELLA nata a San Gennaro Vesuviano (Na) in data 13/01/1975 residente in Nola (Na), alla Via Castellammare n. 77 C.F. SPENNL75A53H860S, rappresentati e difesi dall'avv. Cristina Surico, con l'ausilio dell'OCC Avv. Angela Ambrosio indirizzo pec: angela.ambrosio@legalmail.it;

esaminata la documentazione allegata;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che i ricorrenti risiedono in Nola;

rilevato che gli istanti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, lettera e), CCI dal momento che, allo stato, non svolgono alcuna attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;

rilevato che gli istanti hanno depositato la proposta di concordato minore c.d. familiare in quanto trovano in una situazione di sovraindebitamento di carattere familiare, così come disciplinata dall'art. 66 CCIII, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune; quando uno dei debitori non è consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della Sezione III del capo II del CCI”*: nel caso specifico la causa di indebitamento principale è ravvisabile nel mutuo stipulato congiuntamente dagli istanti per sostenere l'iniziativa imprenditoriale di Sepe Antonella e parte (se non la totalità) dei debiti traggono origine proprio dallo svolgimento di attività imprenditoriale;

ritenuto che la rilevata natura di consumatore non sia di ostacolo alla presentazione di una proposta di concordato minore, riguardando la proposta debiti di natura in parte imprenditoriale e prevedendo la proposta l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori, in ossequio a quanto disposto dall'art. 74, comma 2, CCI;



rilevato, altresì, che gli odierni istanti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 C.C.I., in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 103.971,94, dispongono di un patrimonio mobiliare ed immobiliare prontamente liquidabile del valore complessivo di € 41.859,00 (valore stimato dall'occ, come da perizia in atti, nella relazione particolareggiata integrativa considerando il valore dei beni immobili in proprietà di Sepe Paquale all'esito di due ribassi del 25% ed al netto dei costi a carico della procedura);

rilevato, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: *“L'esposizione debitoria dei ricorrenti è pari a complessivi € 103.971,94 ed è costituita per la quasi totalità e per l'importo maggiore da debito derivante da mutuo ipotecario, la residua parte deriva da debito nei confronti di una finanziaria e da debiti esigui nei confronti di Agenzia Entrate ed Enti, per piccoli importi.... Il sig. Sepe Pasquale e la sig.ra Ardolino Felicia, entrambi pensionati, sono sposati in regime di comunione dei beni. La figlia Antonella, decideva di avviare, insieme alla sorella, una attività di centro estetico denominata “Centro benessere Desirè snc” (P.IVA:05155111213), a tal fine costituiva nel 2005 la citata società di persone. Tale centro estetico diventava effettivamente operativo nel 2009, data di inizio dell'attività di impresa come si evince dalla visura camerale (allegata al ricorso). Per poter avviare tale attività di impresa, la signora Sepe aveva bisogno di reperire la liquidità inizialmente necessaria. Pertanto, il sig. Sepe Pasquale, nell'ottica di aiutare e sostenere la propria figlia ad avviare l'attività lavorativa scelta, decideva di stipulare un contratto di mutuo (nel 2008), concedendo ipoteca sugli immobili di sua proprietà, in modo da procurare la provvista necessaria alla figlia Antonella ad avviare il centro estetico. Tuttavia, dopo soli pochi anni dall'avvio del centro estetico, una crescente carenza di liquidità, dovuta essenzialmente ad una riduzione della attività lavorativa a seguito della crisi economica che ha colpito l'Italia a partire dal 2009, portava la sig.ra Sepe alla cessazione dell'attività. Come si evince dalla visura camerale, la società veniva posta in liquidazione nel 2011 e successivamente*



cancellata dal Registro delle Imprese. Non avendo avuto fortuna l'attività, la sig.ra Antonella non è stata più in grado di far fronte al pagamento delle rate di mutuo contratto dal padre Pasquale per aiutarla. Era infatti abbastanza ovvio che il mutuo doveva essere restituito dalla Signora Sepe Antonella con i proventi del centro estetico, essendo il padre Sepe Pasquale un pensionato, titolare di pensione minima. Infatti, a far data dal 01.05.2012 inizia ad evidenziarsi l'insolvenza, con il mancato pagamento delle rate del mutuo. Il mutuo passava sofferenza in data 29.05.2013Le ragioni di tale indebitamento possono dunque ricondursi non certo ad un comportamento connotato da dolo o colpa grave degli istanti, quanto piuttosto ad un susseguirsi prima di una congiuntura economica negativa e poi alla successiva mancanza di lavoro della Sepe che ha impedito di far fronte ai debiti inizialmente assunti confidando nei proventi del centro estetico, che invece sono mancati”;

rilevato, in ordine all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, quanto evidenziato dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: “Dalla documentazione esaminata, risulta che la sig.ra Antonella, dopo la chiusura del centro estetico è rimasta, per un lungo periodo, senza lavoro. La stessa Sepe ha ripreso a lavorare soltanto da due anni, in qualità di collaboratrice scolastica, con contratto a tempo determinato, prima presso l'Istituto Virgilio di Empoli, e poi presso l'istituto Mattej di Formia (Lt), ove è attualmente domiciliata. Avendo adesso un reddito (anche se non ne è garantita la continuità nel tempo, considerato il tipo di contratto a tempo determinato della signora Sepe), la signora Sepe avverte la necessità di far fronte a questa situazione di sovraindebitamento sopravvenuta, che colpisce, suo malgrado, anche il padre Pasquale”;

rilevato che l'occ ha compiutamente evidenziato l'assenza di atti del debitore impugnati dai creditori; rilevato che l'occ, nel valutare la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria sia con riguardo al patrimonio immobiliare che al patrimonio mobiliare; rilevato che l'occ ha indicato i costi della procedura con riguardo al compenso dell'OCC e dell'advisor legale;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta risulta articolata nei seguenti termini:

- attivo destinabile alla procedura pari ad € 53.000,00 derivante: 1) quanto ad € 50.000,00, dal reddito di Sepe Antonella, mediante versamento di nn. 250 rate di € 200,00 per nn. 20 anni; 2) quanto ad € 3.000,00, mediante l'apporto di finanza esterna; 3) a garanzia del concordato minore, del puntuale ed integrale pagamento delle rate previste a soddisfazione dei creditori, interviene la sig.ra ARDOLINO FELICIA nata a Saviano (Na) in data 04/01/1949, residente



in Nola (Na), alla Via Castellammare n. 77 C.F. RDLFLC49A44I469Y. La garante percepisce una pensione Inps: l'intervento del garante mette al riparo i creditori da futuri eventuali periodi di incertezza del reddito che, non possono escludersi.

- Suddivisione dei creditori in nn. 4 classi:
 - I) Prededuzione: OCC – Avv. Surico;
 - II) Creditore ipotecario: Barclays
 - III) Creditori privilegiati: Agenzia delle Entrate, Regione Campania, Comune di Nola;
 - IV) Creditori Chirografari: Findomestic, Agenzia delle Entrate nonché i creditori privilegiati degradati a chirografo per incapacienza;
- Previsione di differenti percentuali di soddisfacimento per le differenti classi di creditori:
 - I) Prededuzione, OCC – Avv. Surico: 100% del credito per un importo complessivo di €. 7.731,40;
 - II) Creditore ipotecario: 57,23% con degrado del residuo al chirografo;
 - III) Creditori privilegiati: 1) Sepe Antonella nella percentuale del 29,53% con residuo degradato a chirografo;
 - IV) Creditori chirografari: 5% , compresi i creditori privilegiati o aventi prelazione per la parte degradata a chirografo;

il tutto rispettando le scadenze mensili previste in piano

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 66, 74, 75, 76, 77 e 78 CCI;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore;

DISPONE

- a) la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;
- b) la pubblicazione del presente decreto sul sito del Tribunale di Nola a cura della cancelleria.

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.



DISPONE

Su richiesta dei debitori che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCI, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCI:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

MANDA

alla cancelleria per:

- la comunicazione del presente provvedimento al difensore della parte ricorrente e al Gestore della crisi;
- per la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di Nola.

Nola, 06.12.2022

Il Giudice

dott.ssa Rosa Paduano

